



COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) SANTANGELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) CIRAULO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SERIO	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(PA) CAMBOA	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore FABIO SANTANGELI

Nella seduta del 28/06/2017 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

Con ricorso pervenuto in data 22.02.2017, preceduto da reclamo, il ricorrente espone di aver stipulato un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio con l'intermediario resistente dell'importo di € 31.920,00, rimborsabile in 120 rate mensili da € 266,00 ciascuna. Il ricorrente chiede la restituzione di € 1.800,19 a titolo di rimborso delle commissioni bancarie e premi assicurativi anticipatamente versati, non maturati e non ristornati a seguito dell'anticipata estinzione, calcolati secondo il criterio del *pro rata temporis*.

Costitutosi l'intermediario finanziario, premette di essersi dichiarato disponibile in sede di riscontro al reclamo ad integrare, quanto già rimborsato in sede di conto estintivo con una somma di € 87,49, a titolo di commissione di gestione. Eccepisce: a) che nel contratto de quo sono stati chiaramente indicati tutti i costi e le spese spettanti ai soggetti intervenuti, con distinta evidenza di quelle c.d. up front e di quelle c.d. recurring; b) che in relazione a queste ultime è



stato retrocesso in sede di conto estintivo, per il periodo non maturato, l'importo di € 472,15 a titolo di commissioni della mandante e di € 154,94 a titolo di commissioni mandataria per la gestione del prestito; c) che pur non comprendendo se siano avanzate pretese dalla ricorrente anche con riguardo alle provvigioni dell'agente, l'attività di quest'ultimo (al quale è stato corrisposto quanto indicato in contratto al punto D – cfr. All. n. 5 alle controdeduzioni) è chiaramente *up front*; d) che, con riguardo ai costi assicurativi legati al rischio vita, l'art. XI) del contratto prevede che il premio di cui alla lett. F) sia abbuonato direttamente dalla Compagnia assicurativa e, in ragione di ciò, quest'ultima ha provveduto al rimborso in favore della ricorrente del premio, per il periodo di rischio non decorso, pari a € 301,15 (cfr. All. n. 13 alle controdeduzioni); che tale somma è stata determinata dalla medesima compagnia in ossequio all'art. 22, commi 15 *quater* e *quinquies*, della L. 221/2012; e) con riferimento alle spese di assistenza professionale, sottolinea l'assenza di necessità dell'assistenza assunta per ottenere quanto in questa sede ottenibile e che già in sede di reclamo la ricorrente avrebbe potuto ottenere quanto concedibile, con la conseguenza che, ove il Collegio dovesse decidere in senso conforme, tali spese non dovrebbero esser rimborsate, perché altrimenti si giustificherebbe il ricorso non tanto per l'ottenimento del giusto rimborso, quanto solo per il recupero delle spese legali.

Si rende, pertanto, disponibile a riconoscere la somma di € 87,94, "a titolo di commissioni", oltre al contributo di € 20,00 versato all'atto della presentazione del ricorso in esame e chiede il rigetto di "*ogni maggiore richiesta avanzata dalla ricorrente.*"

DIRITTO

1. Il ricorso è meritevole di accoglimento nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
2. La controversia verte sulla nota questione del mancato rimborso da parte dell'intermediario dell'importo della quota non maturata delle commissioni bancarie e del premio assicurativo corrisposti in occasione della stipulazione di un contratto di finanziamento contro cessione del quinto e/o delegazione di pagamento degli emolumenti, a seguito dell'estinzione anticipata dello stesso.
3. Il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione dello stipendio: (a) sono rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni bancarie (comunque denominate) così come le commissioni di intermediazione e le spese di incasso *quote*; (b) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (c) l'importo da rimborsare viene stabilito secondo un criterio proporzionale *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi



moltiplicato per il numero delle rate residue; (d) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

4. Dalla documentazione in atti risulta che la “*commissione per l'intermediario mandante*” è stata riconosciuta per la remunerazione, tra le altre, anche delle operazioni di provvista e di copertura dal rischio di andamento dei tassi di interesse, qualificate come *recurring* anche da un recente Collegio di Coord. (decisione n. 5031 del 10.05.2017). Il Collegio, pertanto, riconosce il diritto del ricorrente alla restituzione del relativo importo calcolato secondo il criterio del *pro rata*.

5. Quanto alla “*commissione dell'intermediario mandatario di accensione del finanziamento*” di cui alla lett. B) del contratto, il Collegio, in linea con l'orientamento espresso dall'Abf, ne rileva la natura *recurring*, atteso che tale voce risulta dovuta, oltre che per “*l'esecuzione del contratto*” e, dunque, per attività non limitate alla fase preliminare del finanziamento, anche per l'attività di “*archiviazione della documentazione per periodo previsto dalla legge*”, che copre non solo l'intera durata del rapporto ma anche i 10 anni successivi alla sua conclusione (come ritenuto anche dalla Conferenza dei Collegi del 15.05.2017).

6. Quanto alla “*provvigione dovuta ai soggetti incaricati per l'offerta fuori sede*”, di cui alla lett. D) del contratto, il Collegio ne rileva la natura *up front*.

7. Quanto al rimborso del premio assicurativo, il Collegio in linea con il consolidato orientamento dell'Abf, ritiene che l'intermediario resistente sia tenuto al rimborso secondo il criterio del *pro rata temporis*. Il resistente asserisce che il rimborso del premio assicurativo risulta essere stato effettuato dalla compagnia assicurativa. Si limita, tuttavia, ad allegare solo una comunicazione con la quale quest'ultima dichiara di aver provveduto al rimborso, senza ulteriori evidenze. Il Collegio, pertanto, in linea con l'orientamento dell'Abf ritiene di non doverne tenere conto. Tuttavia, in presenza di piena ed incontrovertibile successiva evidenza di pagamento, l'intermediario potrà tenerne conto ai fini dell'adempimento della decisione.

8. In linea con il richiamato orientamento, tenuto conto delle posizioni condivise da tutti i Collegi territoriali, riscontrata la natura *recurring* della voci sopra indicate, si conclude che le richieste del ricorrente, al netto di quanto già rimborsato, meritano di essere accolte secondo il prospetto che segue:

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

rate scadute	49	rate residue	71	Importi	Metodo pro quota	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti							
<i>Commissione intermediario mandante (lett A)</i>				798,00	472,15	472,15	0,00
<i>Commissione accensione (lett. B)</i>				957,82	566,71		566,71
<i>Commissione mandatario di gestione (lett C)</i>				410,50	242,88	154,94	87,94
<i>Premio assicurativo rischio vita (lett. F)</i>				720,43	426,25		426,25
Totale				2.886,75	1.707,99	627,09	1.080,90

7. L'intermediario è, dunque, tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 1.080,90.

8. Quanto alla richiesta di ristoro delle spese legali, il Collegio, in linea con il consolidato orientamento dell'Abf ne rigetta la domanda, stante la natura seriale del ricorso.

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 1.080,90.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

La decisione è stata assunta all'unanimità.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI